



COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 37 del 17/03/2021

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Marzo alle ore 09:10 nella sede municipale si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
RUCCO FRANCESCO	SINDACO	P	
CELEBRON MATTEO	VICESINDACO	P	
ALBIERO ROBERTA	ASSESSORE	P	
GIOVINE SILVIO	ASSESSORE	P	
IERARDI MATTIA	ASSESSORE	P	
PORELLI VALERIA	ASSESSORE	P	
SIOTTO SIMONA	ASSESSORE	P	
TOLIO CRISTINA	ASSESSORE	P	
TOSETTO MATTEO	ASSESSORE	P	
ZOCCA MARCO	ASSESSORE	P	

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.

Il Direttore generale, dott. Gabriele Verza, partecipa alla seduta collegato in videoconferenza.

Presiede il Sindaco Francesco Rucco.

Il Vicesindaco Matteo Celebron e gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, Valeria Porelli, Simona Siotto, Cristina Tolio, Matteo Tosetto e Marco Zocca partecipano alla seduta di Giunta collegati in videoconferenza.

Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale.

La Giunta Comunale

udita la relazione illustrata dall'Assessore Marco Zocca;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalla città metropolitane, di seguito denominati "Enti" e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi";

Considerato che il "canone" sostituisce le seguenti entrate relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo il quale "Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Tenuto conto che gli art. 14 e 27 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 16/03/2021, stabiliscono i criteri per la determinazione della tariffa del canone sull'esposizione pubblicitaria e della tariffa sulle pubbliche affissioni e dispongono che le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alla classificazione delle strade, alla superficie del mezzo pubblicitario e alla modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, alla durata della diffusione del messaggio pubblicitario ed alla tipologia del mezzo pubblicitario e delle pubbliche affissioni, rispetto alle attuali tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/20808 del 7 febbraio 2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019;

Considerato che il Servizio Tributi ha elaborato un prospetto delle tariffe, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto delle tariffe vigenti al fine di assicurare l'invarianza di gettito all'apposito capitolo di bilancio e, di conseguenza, allo scopo di garantire gli equilibri di bilancio, così come peraltro previsto dall'art. 1, comma 817 della legge n. 160/2019 istitutiva del Canone Unico Patrimoniale.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare le tariffe per l'anno 2021 del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 1, comma

- 817, della legge n. 160/2019, come riportate nel prospetto “ALLEGATO N. 1” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l’elenco “ALLEGATO N. 2” delle vie, strade e piazze del territorio comunale che sono classificate in categoria speciale nelle quali l’esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni sono maggiorate del 150%, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - 3) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dall’1/01/2021;
 - 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere stante la necessità di applicare le nuove tariffe per l'anno 2021, viene dichiarata, con successiva votazione palese, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2021

il Sindaco

Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)